



Stefano Paderni
NOTAIO

N.14899 del Repertorio

N.9640 della Raccolta

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE

"CIPM CALABRIA - ASSOCIAZIONE PER LA GESTIONE PACIFICA DEI

CONFLITTI E LA GIUSTIZIA RIPARATIVA ETS"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro.

Il giorno trentuno del mese di luglio.

31-07-2024

Registrato a Locri

il 01/08/2024

al n. 2081 serie 1T

In Locri, nel mio studio sito in Corso Vittorio Emanuele n.7.

Innanzi a me, dott. **STEFANO PADERNI**, Notaio in Locri,

iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti

di Reggio Calabria e Locri,

SONO PRESENTI I SIGNORI

- **CARABETTA WALTER**, nato a Siderno (RC) il 24 luglio 1977,

residente in Siderno (RC), Via Lungomare delle Palme n.2,

codice fiscale CRB WTR 77L24 I725Y, e

- **FISCER LIDIA**, nata a Reggio di Calabria il 22 giugno 1984

e residente in Siderno (RC), Via Amalfi n.6, codice fiscale

FSC LDI 84H62 H224G, i quali dichiarano di essere coniugati

in regime di separazione dei beni e di esercitare la

professione, il primo, di direttore amministrativo e

statistico nel settore privato mentre la seconda di

consulente legale e criminologa nel settore privato;

- **DE MARIA VALENTINA**, nata a Locri (RC) il 22 settembre

1984, residente in Siderno (RC), Via Nosside n.9, codice

	fiscale DMR VNT 84P62 D9760, la quale dichiara di essere di	
	coniugata in regime di separazione e di esercitare la	
	professione di avvocato.	
	I comparenti dichiarano di non essere persone politicamente	
	esposte.	
	Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità	
	personale io Notaio sono certo, con il presente atto	
	convengono e stipulano quanto segue:	
	Articolo 1	
	DENOMINAZIONE	
	1. E' costituita tra i comparenti, ai sensi del Decreto	
	legislativo 117 del 2017, e delle norme del Codice civile in	
	tema di associazioni, l'Associazione denominata "CIPM	
	CALABRIA - ASSOCIAZIONE PER LA GESTIONE PACIFICA DEI	
	CONFLITTI E LA GIUSTIZIA RIPARATIVA ETS".	
	2. L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente	
	l'indicazione di "ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS"	
	negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al	
	pubblico allorché iscritta nell'apposito registro o	
	successivamente nel RUNTS.	
	3. La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione	
	del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella	
	denominazione sociale e nei rapporti con i terzi	
	dell'acronimo e della locuzione di cui all'articolo 12 del	
	Decreto legislativo 117 del 2017.	

	Articolo 2	
	SEDE	
	1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Siderno (RC),	
	Via degli Oleandri n.10.	
	2. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del	
	Comune di Siderno non comporta modifica statutaria, salvo	
	apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva	
	comunicazione agli uffici competenti.	
	Articolo 3	
	DURATA	
	1. L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento	
	deliberato nelle forme di legge.	
	Articolo 4	
	ATTIVITA' - FINALITA'- SCOPO	
	1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la	
	propria attività istituzionale ed associativa sui principi	
	costituzionali della democrazia, della partecipazione	
	sociale e sull'attività di volontariato.	
	2. L'Associazione persegue senza scopo di lucro, finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso	
	l'esercizio in via esclusiva o principale delle seguenti	
	attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice	
	del Terzo Settore, e precisamente:	
	a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,	
	commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e	

	successive modificazioni, e interventi, servizi e	
	prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla	
	legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;	
	d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai	
	sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive	
	modificazioni, nonché le attività culturali di interesse	
	sociale con finalità educativa;	
	g) formazione universitaria e post-universitaria;	
	h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e	
	formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto	
	della povertà educativa;	
	p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento	
	nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui	
	all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante	
	revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di	
	cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6	
	giugno 2016, n.106;	
	v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i	
	popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;	
	w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e	
	politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti	
	delle attività di interesse generale di cui al presente	
	articolo, promozione delle pari opportunità e delle	

	iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi	
	di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i	
	gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma	
	266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.	
	3. L'Associazione persegue le seguenti finalità:	
	- promuovere la giustizia riparativa, la coesione sociale e	
	la gestione positiva dei conflitti.	
	In particolare:	
	a. Promuovere la gestione positiva dei conflitti tramite la	
	mediazione;	
	b. Promuovere la mediazione penale;	
	c. Promuovere e realizzare interventi di informazione,	
	ascolto, accoglienza, accompagnamento e sostegno in favore	
	delle vittime di reato;	
	d. Promuovere e realizzare interventi trattamentali rivolti	
	ad autori di reato finalizzati a prevenire la recidiva;	
	e. Promuovere e realizzare attività di formazione, ricerca e	
	pubblicazioni in ambito criminologico, giuridico e sociale,	
	sui temi della giustizia riparativa, del sostegno alle	
	vittime, della costruzione della sicurezza e del trattamento	
	degli autori di reato.	
	4. Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma	
	precedente, l'Associazione potrà svolgere le seguenti	
	attività:	
	- servizi di mediazione in ogni ambito della vita sociale;	

	- interventi di animazione finalizzati alla promozione della	
	comunità e alla coesione sociale;	
	- servizi di mediazione penale;	
	- gruppi trattamentali per autori di reati violenti;	
	- servizi di informazione, assistenza e sostegno alle	
	vittime di reato;	
	- interventi di sensibilizzazione sulla gestione positiva	
	dei conflitti e sulla cultura della giustizia riparativa;	
	- formazione di operatori nel settore della giustizia	
	riparativa, del sostegno alle vittime e del trattamento	
	degli autori;	
	- ricerca scientifica, iniziative di studio e pubblicazioni	
	negli ambiti sopra indicati.	
	5. In via secondaria e strumentale, a norma dell'art.6 del	
	Codice del Terzo settore, l'Associazione può svolgere	
	"attività diverse" rispetto all'attività che costituiscono	
	il suo oggetto principale, la cui individuazione, nel	
	rispetto delle norme di legge vigenti, sarà effettuata a	
	cura del Consiglio direttivo, come previsto nello statuto	
	sociale.	
	6. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.7 Codice	
	del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi al fine	
	di finanziare le proprie attività di interesse generale e	
	nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e	
	correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.	

	Articolo 5	
	ORGANI SOCIALI E AMMINISTRAZIONE	
	1. Sono organi dell'Associazione:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo);	
	c) il Presidente;	
	d) l'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al	
	verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice	
	del Terzo settore;	
	e) l'Organo di Revisione, obbligatoriamente nominato al	
	verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice	
	del Terzo settore.	
	2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in	
	alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a	
	criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato	
	attivo e passivo.	
	3. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo	
	dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati	
	in regola con il versamento della eventuale quota	
	associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso	
	il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette),	
	secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della	
	nomina e dei successivi rinnovi.	
	4. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni ed i	
	suoi componenti sono rieleggibili.	

	5. In sede di costituzione i componenti eleggono per il	
	primo triennio un Consiglio Direttivo composto da 3 (tre)	
	componenti e precisamente:	
	- Dott.ssa Lidia Fiscer, Presidente;	
	- Avv.ssa Valentina De Maria, Vice Presidente;	
	- Dott. Walter Carabetta, Segretario e Tesoriere.	
	6. I sunnominati componenti dichiarano espressamente di	
	accettare la carica loro conferita.	
	Articolo 6	
	PATRIMONIO E ESERCIZIO FINANZIARIO	
	1. Le entrate dell'Associazione sono costituite da	
	a) quote associative;	
	b) contributi pubblici e privati;	
	c) donazioni e lasciti;	
	d) rendite patrimoniali;	
	e) attività di raccolta fondi;	
	f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche	
	amministrazioni;	
	g) proventi da attività di interesse generale e da attività	
	diverse ex Art. 6 del Codice del Terzo settore;	
	h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo	
	settore e di altre norme competenti in materia.	
	2. L'esercizio finanziario ha inizio l'1 gennaio e si chiude	
	il 31 dicembre di ogni anno, il primo esercizio sociale si	
	chiuderà il 31 dicembre 2024.	

	Articolo 7	
	ASSOCIATI	
	1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le	
	persone fisiche e gli enti giuridici i quali, aderendo alle	
	finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare	
	al loro raggiungimento.	
	2. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo	
	Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio	
	Direttivo.	
	3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non	
	può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo	
	restando in ogni caso il diritto al recesso.	
	4. I diritti dei soci e i loro obblighi sono regolati dalle	
	norme dell'allegato Statuto.	
	Articolo 8	
	RINVIO	
	Per quanto qui non espressamente convenuto i comparenti si	
	rimettono alle disposizioni di legge che regolano e	
	disciplinano la materia, nonchè alle disposizioni contenute	
	nello Statuto sociale che mi esibiscono e consegnano	
	dichiarando di averlo letto, ampiamente discusso e che	
	sottoscrivono in segno di approvazione.	
	Detto Statuto, debitamente firmato dalle parti e da me	
	Notaio, viene da me stesso ritirato ed allegato a quest'atto	
	sotto la lettera "A" , per formarne parte integrante e	

sostanziale.

Articolo 9

SPESE

Le spese del presente atto e quelle relative e
consequenziali sono a carico dell'Associazione.

I componenti mi dispensano espressamente dalla lettura di quanto allegato al presente atto, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il
presente atto da me letto ai comparenti, i quali lo
approvano, perchè conforme alla loro volontà.

Scritto in parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia ed in parte completato a mano da me Notaio su tre fogli di cui occupa dieci pagine fin qui e si sottoscrive alle ore diciassette e cinquantacinque.

F.to Walter Carabetta - Lidia Fiscer - Valentina De Maria - Stefano Paderni Notaio - Impronta Sigillo
--



Stefano Paderni
NOTAIO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"CIPM CALABRIA - ASSOCIAZIONE PER LA GESTIONE PACIFICA DEI

CONFLITTI E LA GIUSTIZIA RIPARATIVA ETS"

Art.1 - Denominazione-sede-durata

Allegato "A"
N.14899 Repertorio
N.9640 Raccolta

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione denominata **"CIPM CALABRIA - ASSOCIAZIONE PER LA GESTIONE PACIFICA DEI CONFLITTI E LA GIUSTIZIA RIPARATIVA ETS"**, di seguito indicata anche come "Associazione".

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Siderno (RC). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Siderno (RC) non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. Essa opera nel territorio della Regione Calabria ed intende operare anche in ambito nazionale e/o internazionale.

4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

5. L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento deliberato nelle forme di legge.

Art.2 - Scopi, finalità e attività di interesse generale

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione

	sociale e sull'attività di volontariato.	
	2. L'Associazione persegue senza scopo di lucro, finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso	
	l'esercizio in via esclusiva o principale delle seguenti	
	attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice	
	del Terzo Settore, e precisamente:	
	a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,	
	commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e	
	successive modificazioni, e interventi, servizi e	
	prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla	
	legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;	
	d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai	
	sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive	
	modificazioni, nonché le attività culturali di interesse	
	sociale con finalità educativa;	
	g) formazione universitaria e post-universitaria;	
	h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e	
	formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto	
	della povertà educativa;	
	p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento	
	nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui	
	all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante	
	revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di	

	cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6	
	giugno 2016, n.106;	
	v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i	
	popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;	
	w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e	
	politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti	
	delle attività di interesse generale di cui al presente	
	articolo, promozione delle pari opportunità e delle	
	iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi	
	di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i	
	gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma	
	266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.	
	Art. 2 bis - Finalità	
	1. L'Associazione persegue le seguenti finalità:	
	- promuovere la giustizia riparativa, la coesione sociale e	
	la gestione positiva dei conflitti. In particolare:	
	a. Promuovere la gestione positiva dei conflitti tramite la	
	mediazione;	
	b. Promuovere la mediazione penale;	
	c. Promuovere e realizzare interventi di informazione,	
	ascolto, accoglienza, accompagnamento e sostegno in favore	
	delle vittime di reato;	
	d. Promuovere e realizzare interventi trattamentali rivolti	
	ad autori di reato finalizzati a prevenire la recidiva;	
	e. Promuovere e realizzare attività di formazione, ricerca e	

	pubblicazioni in ambito criminologico, giuridico e sociale,	
	sui temi della giustizia riparativa, del sostegno alle	
	vittime, della costruzione della sicurezza e del trattamento	
	degli autori di reato.	
	2. Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma	
	precedente, l'Associazione potrà svolgere le seguenti	
	attività:	
	- servizi di mediazione in ogni ambito della vita sociale;	
	- interventi di animazione finalizzati alla promozione della	
	comunità e alla coesione sociale;	
	- servizi di mediazione penale;	
	- gruppi trattamentali per autori di reati violenti;	
	- servizi di informazione, assistenza e sostegno alle	
	vittime di reato;	
	- interventi di sensibilizzazione sulla gestione positiva	
	dei conflitti e sulla cultura della giustizia riparativa;	
	- formazione di operatori nel settore della giustizia	
	riparativa, del sostegno alle vittime e del trattamento	
	degli autori;	
	- ricerca scientifica, iniziative di studio e pubblicazioni	
	negli ambiti sopra indicati.	
	Art. 3 - Attività diverse e di raccolta fondi	
	1. In via secondaria e strumentale, a norma dell'art.6 del	
	Codice del Terzo settore, l'Associazione può svolgere	
	"attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il	

	suo oggetto principale, la cui individuazione, nel rispetto	
	delle norme vigenti, sarà effettuata a cura del Consiglio	
	Direttivo.	
	2. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.7 Codice	
	del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi al fine	
	di finanziare le proprie attività di interesse generale e	
	nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e	
	correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.	
	Art. 4 - Norme sull'ordinamento interno	
	1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a	
	criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza	
	dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative	
	sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.	
	2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli	
	associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti	
	dell'Associazione.	
	Art. 5 - Associati	
	1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le	
	persone fisiche e gli enti giuridici i quali, aderendo alle	
	finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare	
	al loro raggiungimento.	
	2. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo	
	Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio	
	Direttivo.	
	3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non	

	può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo	
	restando in ogni caso il diritto al recesso.	
	Art. 6 - Procedura di ammissione	
	1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia	
	interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio	
	Direttivo, che è l'organo deputato a decidere	
	sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato	
	che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello	
	Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le	
	disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e	
	dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.	
	2. II Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto	
	entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda.	
	II Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non	
	discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le	
	attività di interesse generale svolte.	
	3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo	
	associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della	
	deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli	
	associati.	
	4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato	
	e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre	
	30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di	
	esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea	
	ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal	

	ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza	
	che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo	
	raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il	
	ricevimento; L'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30	
	(trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.	
	All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto	
	al contraddittorio.	
	5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni	
	dovranno essere controfirmate dall'esercente la	
	responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la	
	domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei	
	confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per	
	tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.	
	Art. 7 - Diritti e doveri degli associati	
	1. Gli associati hanno il diritto di:	
	a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il	
	diritto di elettorato attivo e passivo, secondo le modalità	
	specificate <i>infra</i> ;	
	b) essere informati di tutte le attività ed iniziative	
	dell'Associazione, e di parteciparvi;	
	c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale	
	diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di	
	presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede	
	entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni	
	successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede	

	dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal	
	Consiglio Direttivo.	
	2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin	
	dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati,	
	sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento	
	della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di	
	voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 15, c. 2, del	
	presente Statuto.	
	3. Gli associati hanno il dovere di:	
	a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle	
	finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei	
	rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;	
	b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni	
	e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei	
	termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.	
	4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili	
	e non sono rivalutabili.	
	Art. 8 - Cause di cessazione del rapporto associativo	
	1. La qualità di associato si perde per:	
	a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni	
	momento il diritto di recesso, mediante comunicazione	
	scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto	
	immediato;	
	b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista,	

	entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio	
	sociale. II Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a	
	tutti gli associati entro un termine congruo per poter	
	provvedere al versamento. L'associato decaduto può	
	presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi	
	dell'Art. 6 del presente Statuto.	
	2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione	
	per:	
	a) comportamento contrastante con gli scopi	
	dell'Associazione;	
	b) persistenti violazioni degli obblighi statutari,	
	regolamentari o delle deliberazioni degli organi;	
	c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali	
	di una certa gravità.	
	3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio	
	Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto	
	all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla	
	data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso	
	può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non	
	oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere	
	inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC	
	o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento;	
	l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta)	
	giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.	

	All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto	
	al contraddittorio. Fino alla data di convocazione	
	dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato	
	interessato dal provvedimento di esclusione si intende	
	sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni	
	assembleari ma non ha diritto di voto.	
	4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla	
	restituzione delle quote associative versate né ha alcun	
	diritto sul patrimonio dell'Associazione.	
	Art. 9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato	
	1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che	
	condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera	
	scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo	
	personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,	
	neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i	
	volontari, associati o non associati, che svolgono la loro	
	attività in modo non occasionale.	
	3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari	
	contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento	
	dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità	
	civile verso terzi.	
	4. L'attività del volontario non può essere retribuita in	
	alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono	
	essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e	

	analiticamente documentate per l'attività prestata, previa	
	autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio	
	Direttivo.	
	Art. 10 - Dei volontari e delle persone retribuite	
	1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi	
	forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con	
	ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui	
	il volontario è associato o tramite il quale svolge la	
	propria attività volontaria.	
	Art. 11 - Organi dell' Associazione	
	1. Sono organi dell'Associazione:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo);	
	c) il Presidente;	
	d) l'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al	
	verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice	
	del Terzo settore;	
	e) l'Organo di Revisione, obbligatoriamente nominato al	
	verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice	
	del Terzo settore.	
	2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in	
	alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a	
	criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato	
	attivo e passivo.	
	Art. 12 - L'Assemblea degli Associati: composizione,	

	modalità di convocazione e funzionamento	
	1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è	
	composta da tutti gli associati in regola con il versamento	
	della eventuale quota associativa annuale.	
	2. Ciascun associato può intervenire personalmente in	
	Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato	
	mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e	
	deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È	
	ammessa una sola delega per associato.	
	3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione,	
	a seguito di delibera del Consiglio, almeno una volta l'anno	
	per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea	
	può essere inoltre convocata:	
	a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del	
	Consiglio Direttivo;	
	b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio	
	Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.	
	Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve	
	provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve	
	svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della	
	richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla	
	convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se	
	nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla	
	convocazione dell'Assemblea.	
	4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli	

	associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni	
	prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il	
	luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda	
	convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno.	
	L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata	
	almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.	
	5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza,	
	sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia	
	loro consentito di seguire la discussione in modo	
	simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione	
	degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.	
	6. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova	
	il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della	
	riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del	
	verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione	
	venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata	
	sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le	
	decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.	
	7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione	
	o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato	
	indicato in sede di riunione assembleare.	
	8. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono	
	riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal	
	verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è	
	trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni	

		dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.	
		Art. 13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum	
		1. È compito dell'Assemblea ordinaria:	
		a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal	
		Consiglio Direttivo;	
		b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di	
		attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;	
		c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal	
		Consiglio Direttivo;	
		d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del	
		Consiglio Direttivo;	
		e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;	
		f) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di	
		Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle	
		condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;	
		g) eleggere e revocare l'Organo di Revisione,	
		obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni	
		di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;	
		h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego,	
		di adesione e di esclusione dall'Associazione;	
		i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto	
		e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo	
		per il funzionamento dell'Associazione;	
		j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli	
		organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo	

	settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro	
	confronti;	
	k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del	
	giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio	
	Direttivo o da altro organo sociale.	
	2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente	
	costituita con la presenza della metà più uno degli	
	associati; in seconda convocazione è validamente costituita	
	qualsiasi sia il numero degli associati presenti.	
	3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a	
	maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima	
	che in seconda convocazione.	
	Art 14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum	
	1. È compito dell'Assemblea straordinaria:	
	a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;	
	b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione,	
	fusione o scissione dell'Associazione;	
	2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione,	
	fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea	
	straordinaria in prima convocazione è validamente costituita	
	con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e	
	delibera con il voto favorevole della maggioranza dei	
	presenti; in seconda convocazione è validamente costituita	
	con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e	
	delibera con il voto favorevole della maggioranza dei	

		presenti.	
	3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione		
	del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in		
	prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di		
	almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.		
	Art. 15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto		
	1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.		
	2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che		
	sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel Libro degli		
	Associati, sempre che essi siano in regola con il versamento		
	della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che		
	non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel Libro degli		
	Associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di		
	voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati		
	ai fini del raggiungimento dei quorum.		
	3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto		
	all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile		
	svoltosi dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al		
	raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato		
	attivo per i minorenni è attribuito a colui che esercita la		
	responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati		
	minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento		
	dei quorum assembleari.		
	4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese;		
	si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta		

	almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle	
	cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni	
	riguardanti le persone, si procede mediante il voto a	
	scrutinio segreto.	
	Art. 16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in	
	carica	
	1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo	
	dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati	
	in regola con il versamento della eventuale quota	
	associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso	
	il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette),	
	secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della	
	nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del	
	Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.	
	2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade	
	dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi	
	è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione,	
	anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad	
	esercitare uffici direttivi.	
	3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono	
	rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza	
	del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per	
	l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.	
	Art. 17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di	
	funzionamento e di voto	

	1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni	
	qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta	
	richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.	
	2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale	
	deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni	
	prima della data della riunione, e deve indicare il luogo,	
	la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.	
	3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto	
	dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le	
	adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.	
	4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante	
	videoconferenza secondo le stesse modalità previste per	
	l'Assemblea.	
	5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in	
	sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è	
	presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.	
	6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente	
	costituite quando è presente la maggioranza dei suoi	
	componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza	
	dei presenti. Non sono ammesse deleghe.	
	7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei	
	casi di votazioni riguardano le persone, dove si procede	
	mediante il voto a scrutinio segreto.	
	8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito	
	verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a	

	ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel	
	Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio	
	Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.	
	Art. 18 - Competenze del Consiglio Direttivo	
	1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri	
	per l'amministrazione ordinaria e straordinaria	
	dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:	
	a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli	
	associati;	
	b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea;	
	c) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di	
	attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
	d) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea;	
	e) nominare il Vicepresidente e il Segretario	
	dell'Associazione;	
	f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e	
	sull'esclusione degli associati;	
	g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il	
	funzionamento dell'Associazione, da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea;	
	h) decidere l'eventuale quota associativa annuale,	
	determinandone l'ammontare;	
	i) deliberare la convocazione dell'Assemblea;	

	j) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con	
	i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti	
	esterni;	
	k) ratificare o respingere i provvedimenti adottati	
	d'urgenza dal Presidente;	
	l) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;	
	m) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e	
	documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto	
	alle attività di interesse generale;	
	n) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso	
	attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;	
	o) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure	
	necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali,	
	oltre che alla gestione e al corretto funzionamento	
	dell'Associazione.	
	2. II Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei	
	suoi membri il potere di compiere determinati atti o	
	categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.	
	3. II Segretario si occupa in generale della gestione dei	
	libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal	
	Consiglio Direttivo o dal Presidente.	
	Art. 19 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del	
	Consiglio Direttivo	
	1. La carica di Consigliere si perde per:	
	a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al	

	Consiglio Direttivo;	
	b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di	
	comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione,	
	persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per	
	ogni altro comportamento lesivo degli interessi	
	dell'Associazione;	
	c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'Art.	
	16, c. 2, del presente Statuto;	
	d) perdita della qualità di associato a seguito del	
	verificarsi di una o più delle cause previste dall'Art. 8	
	del presente Statuto.	
	2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino	
	dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel	
	precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla	
	sostituzione attingendo alla lista dei non eletti	
	nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltosi. I	
	Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla	
	prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere	
	sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica	
	fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo	
	vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento	
	o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio	
	Direttivo provvede alla convocazione di nuova Assemblea	
	affinché quest'ultima deliberi sulla sostituzione di quelli	
	mancanti. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica	

	fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo	
	vigente.	
	3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei	
	Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà	
	decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più	
	anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro	
	30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad	
	una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino	
	all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati	
	rimangono in carica per l'attività di ordinaria	
	amministrazione.	
	Art 20 - Il Presidente: poteri e durata in carica	
	1. Il Presidente è il legale rappresentante	
	dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in	
	giudizio.	
	2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i	
	propri associati.	
	3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è	
	rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza	
	del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per	
	l'elezione del nuovo Presidente.	
	4. Il Presidente ha la responsabilità generale della	
	conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in	
	particolare ha il compito di:	
	a) firmare gli atti e i documenti che impegnano	

	l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei	
	terzi;	
	b) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del	
	Consiglio Direttivo;	
	c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza,	
	sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da	
	parte del Consiglio Direttivo;	
	d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il	
	Consiglio Direttivo.	
	5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene	
	sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o	
	impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo	
	conferire espressa delega ad altro Consigliere.	
	Art 21 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente	
	1. La carica di Presidente si perde per:	
	a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al	
	Consiglio Direttivo;	
	b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di	
	comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione,	
	persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per	
	ogni altro comportamento lesivo degli interessi	
	dell'Associazione;	
	c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'Art.	
	16, c. 2, del presente Statuto;	
	d) perdita della qualità di associato a seguito del	

	verificarsi di una o più delle cause previste dall'Art. 8	
	del presente Statuto.	
	2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei	
	motivi indicati al comma 1 del presente articolo il	
	Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano	
	di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30	
	(trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la	
	cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo	
	Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il	
	Presidente cessato rimane in carica per l'attività di	
	ordinaria amministrazione.	
	Art. 22 - L'Organo di Controllo: composizione, durata in	
	carica e funzionamento	
	1. L'Organo di Controllo, qualora nominato, è formato da un	
	unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente	
	fra gli associati.	
	2. Il componente dell'Organo di Controllo rimane in carica 4	
	(quattro) anni ed è rieleggibile.	
	3. Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige	
	verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito Libro	
	delle Adunanze e delle Deliberazioni di tale organo,	
	conservato nella sede dell'Associazione.	
	4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'unico	
	componente decada dall'incarico prima della scadenza del	
	mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite	

	una nuova elezione da parte dell'Assemblea.	
	5. II componente dell'Organo di controllo, a cui si applica	
	l'Art. 2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed	
	esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale.	
	6. Non può ricoprire altre cariche all'interno	
	dell'Associazione.	
	Art. 23 - Competenze dell'Organo di controllo	
	1. È compito dell'Organo di controllo:	
	a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e	
	sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;	
	b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo	
	concreto funzionamento;	
	c) esercitare il controllo contabile;	
	d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto	
	particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli	
	5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;	
	e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato	
	redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui	
	all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio	
	sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;	
	f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del	
	Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la	
	relazione annuale sul bilancio di esercizio.	

	2. Nei casi previsti dall'art. 31, c. 1, del Codice del	
	Terzo settore, l'Organo di controllo può esercitare anche la	
	revisione legale dei conti, solo nel caso in cui un suo	
	componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito	
	Registro.	
	3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla	
	documentazione dell'Associazione rilevante ai fini	
	dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi	
	momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal	
	fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento	
	delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	Art. 24 - L'Organo di Revisione	
	1. L'Organo di revisione, qualora nominato, è formato da un	
	unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente	
	fra gli associati. Il componente dell'Organo di Revisione	
	deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei	
	conti nell'apposito Registro.	
	2. L'Organo di Revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e	
	il suo componente è rieleggibile.	
	3. L'Organo di Revisione ha il compito di esercitare la	
	revisione legale dei conti.	
	4. Delle proprie riunioni l'Organo di Revisione redige	
	verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito Libro	
	delle Adunanze e delle Deliberazioni di tale organo,	
	conservato nella sede dell'Associazione.	

	5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il	
	componente dell'Organo di Revisione decada dall'incarico	
	prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua	
	sostituzione tramite una nuova elezione da parte	
	dell'Assemblea.	
	6. Il componente dell'Organo di Revisione deve essere	
	indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo	
	ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche	
	all'interno dell'Associazione.	
	Art. 25 - Responsabilità degli organi sociali	
	1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione	
	rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche	
	personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in	
	nome e per conto dell'Associazione.	
	2. I consiglieri, i direttori generali, i componenti	
	dell'Organo di Controllo e di Revisione (qualora nominati),	
	rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali,	
	dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle	
	disposizioni in tema di responsabilità nelle società per	
	azioni, in quanto compatibili.	
	Art. 26 - Libri sociali e registri	
	1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:	
	a) il Libro degli Associati;	
	b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni	
	dell'Assemblea;	

	c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del	
	Consiglio Direttivo.	
	2. L'Associazione deve tenere il Libro delle Adunanze e	
	delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo, qualora questo	
	sia stato nominato.	
	3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il Libro	
	delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di	
	Revisione, qualora questo sia stato nominato.	
	4. L'Associazione deve infine tenere il Registro dei	
	volontari che svolgono la loro attività in modo non	
	occasionale.	
	Art. 27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di	
	lucro	
	1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo	
	svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo	
	perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale.	
	2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed	
	avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a	
	fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,	
	Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche	
	nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento	
	individuale del rapporto associativo.	
	Art. 28 - Risorse economiche	
	1. L'Associazione trae le risorse economiche per il	

	funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività	
	da:	
	a) quote associative;	
	b) contributi pubblici e privati;	
	c) donazioni e lasciti;	
	d) rendite patrimoniali;	
	e) attività di raccolta fondi;	
	f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche	
	amministrazioni;	
	g) proventi da attività di interesse generale e da attività	
	diverse ex Art. 6 del Codice del Terzo settore;	
	h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo	
	settore e di altre norme competenti in materia.	
	Art. 29 - Bilancio di esercizio	
	1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare, ha inizio	
	l'1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.	
	2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve	
	procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il	
	quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria.	
	Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi)	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio.	
	3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso	
	la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che	
	precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed	
	ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne	

visione.

Io sottoscritto Dott. Stefano Paderni Notaio in Locri, i-
scritto presso il collegio Notarile dei distretti riuniti di
Reggio Calabria e Locri, certifico ai sensi dell'art.22 del
C.A.D., che la presente copia su supporto informatico è con-
forme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.